



**RG 639/2025 V.G.**

**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE QUARTA CIVILE**

composta da:

dott. Margherita Monte - Presidente  
dott. Maria Teresa Brena - Consigliere est.  
dott. Roberta Nunnari - Consigliere

ha pronunciato il seguente: **DECRETO**

**tra**

,  
**reclamante**

**contro**

*lege* domiciliata. **reclamate**

**Massa dei creditori e chiunque vi abbia interesse**

**Oggetto: Reclamo ex art. 47 COMMA 5 CCII**

**CONCLUSIONI PER LA RECLAMANTE**

: “Voglia

*l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie di legge e del caso,*

*- accogliere il reclamo proposto dalla ricorrente e per l'effetto revocare e/o riformare il decreto del 3 aprile 2025 comunicato il 29 maggio 2025 con cui il Tribunale ordinario di Lodi ha dichiarato il rigetto dell'omologa della domanda di concordato preventivo presentata dalla società*

*nell'ambito del procedimento*

*iscritto al nrg 39/2023 con adozione di ogni più opportuno provvedimento, ivi compresi la omologa della procedura di concordato e/o la prosecuzione della stessa.*

*- Con vittoria di spese e competenze di giustizia. Con riserva di chiedere i provvedimenti di cui all'art. 52 CCII”*

**CONCLUSIONI PER LA RECLAMATA**

*“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello, provvedere secondo giustizia”*

**CONCLUSIONI PER LA RECLAMATA**

:

*Voglia la Corte d'Appello adita respingere le domande avversarie. Vinte le spese di lite.*

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 2.07.2025 proponeva reclamo ex art. 47 quinto comma CCII avverso il decreto del 3 aprile 2025 comunicato il 29 maggio 2025, con cui il Tribunale ordinario di Lodi aveva rigettato l'omologa della domanda di concordato preventivo presentata dalla società chiedendo, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

Si costituiva l' *CP\_1* con comparsa del 3.09.2025 che, dopo aver chiesto alla Corte di accertare la tempestività del reclamo, previa verifica della data di pubblicazione del provvedimento del Tribunale di Lodi, perché l'iscrizione a ruolo risultava effettuata in data 02.07.2025 e, quindi, oltre il termine dei 30 gg e, dopo aver ribadito la correttezza della decisione impugnata perché solo a seguito del c.d. Correttivo Ter, è stata inserita nel comma 2 bis dell'art. 88 CCII la possibilità del cram down nel concordato preventivo in continuità ed, invece, la lettura combinata degli artt. 88, II° bis ante correttivo, 109, I° e V° nonché 112, II° CCII non consente di ritenere il cd. *cram down* fiscale e previdenziale previsto dall'art. 88, II° CCII per il concordato preventivo liquidatorio, ammissibile anche per il concordato

preventivo in continuità aziendale, in ogni caso, evidenziava come la soluzione concordataria non fosse per l’Istituto più conveniente rispetto a quella liquidatoria; chiedeva dunque alla Corte di decidere secondo giustizia.

Anche L’ direzione provinciale di LODI si costituiva con comparsa del 6.09.2025 e, dopo aver ribadito l’esclusione dell’applicabilità del *cram down* fiscale al concordato in continuità proposto dalla perché la proposta di transazione formulata dalla società reclamante era stata effettuata in data anteriore all’entrata in vigore del Dlgs 136/2024 (28 settembre 2024 c.d. correttivo ter), sottolineava, comunque, il difetto, tra gli altri, uno dei presupposti essenziali richiesti dalla norma, ovvero la ammissibilità e convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria. Concludeva, dunque, per il rigetto del reclamo.

All’udienza del 25.09.2025 comparivano i difensori delle parti che insistevano nell’accoglimento delle rispettive domande riportandosi ai loro atti, ed in particolare, il difensore di chiedeva di poter produrre la mail del 24.09.2025 con la quale la società confermava l’offerta e la volontà all’acquisto del complesso aziendale della reclamante.

Il Collegio, all’esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.

## Giudizio di primo grado

come si legge nel decreto del Tribunale di Lodi, di rigetto dell’omologa -

- *con ricorso depositato il 22.06.2023, la società ha proposto domanda ex art. 44 CCII di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della proposta e del piano;*
- *in data 30.10.2023 la società ha depositato il piano e la proposta di concordato preventivo;*
- *con decreto in data 5.12.2023 il Tribunale ha concesso alla società ricorrente termine di 15 giorni per l’integrazione della proposta, del piano e dell’attestazione;*
- *in data 31.1.2024 il Tribunale di Lodi ha dichiarato l’apertura della procedura di concordato preventivo relativa a stabilendo per l’espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente all’indirizzo di posta elettronica della procedura la data iniziale del 16.04.2024 ad ore 9.30 e la data finale del 23.04.2024 ad ore 9.30;*
- *dall’esame di siffatte votazioni la proposta di concordato preventivo risulta essere stata non approvata da due classi su tre;*

- con successivo provvedimento del 2.5.2024 il Tribunale di Lodi ha fissato per la discussione in contraddittorio in merito all'esito delle votazioni e per l'adozione dei provvedimenti connessi ex artt. 111 e 112 CCII, nonché per l'eventuale provvedimento ex art. 49 CCII, l'udienza collegiale del 28.05.2024 ad ore 12.50;
- in occasione dell'udienza del 28.5.2024 parte ricorrente ha insistito per l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 88 e 112 CCII, insistendo perché venga autorizzato il trasferimento dell'azienda, indipendentemente dall'omologa del piano; il PM dott.ssa Stasi ha fatto proprie le considerazioni espresse dall' nella dichiarazione di voto e chiede che venga dichiarata per l'effetto l'apertura della liquidazione giudiziale; il Commissario, quanto all'istanza di autorizzazione alla cessione d'azienda, ha rilevato come la stessa potrebbe essere autorizzata soltanto in caso di consecuzione di procedure e, dunque, di successiva omologa o apertura della liquidazione giudiziale; il Commissario si è rimesso al Collegio quanto alle questioni giuridiche sull'ammissibilità dell'omologa, rilevando come l'affittuaria non abbia versato le imposte dall'inizio dell'attività e come tale circostanza influisca non soltanto sulla fattibilità del piano quanto sull'esercizio del voto da parte dei creditori;
- all'esito dell'udienza il Tribunale ha autorizzato parte ricorrente a produrre una memoria volta a chiarire la situazione della società affittuaria, assegnando altresì al ricorrente termine per memorie e al Commissario termine per il deposito del proprio parere in merito alle istanze di cram down ex art. 88 comma 2 bis CCII ed ex art. 112 comma 2 CCII;
- con parere del 25.6.2024 il Commissario Giudiziale ha ritenuto non applicabile il cram down fiscale al concordato in continuità, in ogni caso sottolineando come la società ricorrente non abbia dato adeguata informativa inerente al mancato versamento delle imposte da parte dell'affittuaria d'azienda AG – SUN ERG, pertanto può ritenersi pregiudicata l'adeguata informazione dei creditori sui fatti e circostanze determinanti per la valutazione di convenienza e di fattibilità della proposta; il Commissario ha altresì rilevato come il ricorso da parte dell'affittuaria al mancato versamento di tributi fin dall'inizio dell'attività quale forma impropria di finanziamento costituisce **elemento dubitativo in ordine alla capacità dell'affittuaria di assolvere agli impegni come prospettati nel piano**;
- con decreto del 6.2.2025 il Tribunale, preso atto dell'avvenuta proroga del contratto di affitto d'azienda sino al 30.06.2025, ritenuto necessario che parte ricorrente giorni il Tribunale in relazione alla situazione debitoria attuale della società affittuaria in relazione al pagamento di tasse, imposte e contributi, riservata ogni valutazione in merito alla prosecuzione della procedura, ha fissato per la comparizione

*della società ricorrente e del commissario giudiziale l'udienza collegiale del 01.04.2025, assegnando alla parte ricorrente termine sino al 14.03.2025 per il deposito di certificazione rilasciata da Agenzia delle Entrate ed INPS in relazione alla situazione debitoria della società affittuaria;*

*- in occasione della successiva udienza del 3.4.2025 il Commissario ha sottolineato come il debito tributario incide in misura significativa rispetto alla posizione debitoria della parte, evidenziando come in ogni caso il correttivo al CCII non è applicabile alla presente controversia e che nel precedente tenore dell'art. 88 comma 2-bis CCII era chiaro nell'escludere l'applicabilità del *cram down fiscal* al concordato in continuità;*

*-il difensore di parte ricorrente ha evidenziato che , ad oggi in regola nel pagamento dei debiti tributari, è società terza e che parte del debito è oggetto di rateazione come da documentazione depositata, ritenendo certamente applicabile il *cram down fiscal* al concordato in continuità; il PM si è rimesso alle valutazioni del Collegio e alla luce dell'attuale situazione normativa ha revocato l'istanza di liquidazione giudiziale”.*

Il primo giudice, con il decreto qui impugnato **ha rigettato l'istanza** di omologa del concordato, ritenendo che:

- *la disciplina sul c.d. *cram down fiscal* ex artt. 88-comma 2 bis e 112 comma 2 CCII non risulta applicabile al presente procedimento di concordato preventivo in continuità;*
- *Appare pacifico che nel caso di specie deve applicarsi la disposizione ex art. 88-comma 2 bis CCII e non la nuova formulazione della disposizione in applicazione del d.lgs. 136/2024 (la quale prevede espressamente la possibilità di applicare il *cram down fiscal* al concordato preventivo in continuità), essendo stato il voto espresso dai creditori nell'aprile 2024, pertanto anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024;*
- *la lettura combinata degli artt. 88, II° bis ante correttivo, 109, I° e V° nonché 112, II° CCII non consente di ritenere il cd. *cram down fiscal* e previdenziale previsto dall'art. 88, II° CCII per il concordato preventivo liquidatorio ammissibile anche per il concordato preventivo in continuità aziendale in difetto di una norma specifica che lo preveda, considerato che il legislatore sul punto nulla ha stabilito quando con gli artt. 109, V° e 112, II° CCII ha disciplinato specificatamente l'approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale;*
- *né può trarsi argomento a favore dell'ammissibilità del *cram down fiscal* nel concordato in continuità, in applicazione della previgente normativa, dalla riformulazione dell'art. 88 C.C.I. ad opera del D. Lgs 136/2024 (Correttivo ter) che ha risolto la problematica, sostituendo il comma 2*

*bis con i commi 3 e 4 che ora prevedono espressamente rispettivamente quali siano i presupposti per l'applicazione del *cram down* fiscale nel caso del concordato liquidatorio e nel caso del concordato con continuità aziendale, ipotesi questa seconda che contiene un richiamo al disposto dell'art. 112, comma secondo, C.C.I. anch'esso oggetto di modifica in particolare con riferimento alla previsione di cui alla lettera d); infatti, l'introduzione da parte del correttivo di tale possibilità confermerebbe l'assenza della stessa nel contesto normativo precedente;*

### **Giudizio di secondo grado**

Con il presente reclamo la società con un **unico motivo** censura la decisione del Tribunale, evidenziando come ormai da tempo parte della giurisprudenza di merito ritenga ammissibile il *cram down* fiscale anche nell'ipotesi di concordato in continuità nella versione di cui all'art. 88 comma 2 bis CCII ante novella, ammettendo la possibilità di convertire il voto negativo espresso dall'agente fiscale e dall'ente previdenziale in voto favorevole.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, una interpretazione sistematica delle norme renderebbe incongrua l'esclusione, anche in considerazione del fatto che il correttivo di cui al d.lgs 136/2024 ha espressamente previsto il *cram down* anche per il concordato in continuità. Se la funzione dell'istituto è quella di consentire il superamento di ingiustificati dinieghi dell'amministrazione finanziaria dinanzi a soluzioni di natura transattiva non peggiorative rispetto all'alternativa liquidatoria e finalizzate a tutelare i valori aziendali ed i livelli occupazionali, l'esclusione del *cram down* al concordato in continuità si tradurrebbe in un ingiustificato ostacolo al risanamento aziendale, proprio in una procedura che è quella maggiormente incentivata dal codice. Quanto al soddisfacimento dei requisiti, la difesa della reclamante ribadisce che la proposta di concordato osserva il disposto di cui all'art. 88 comma 1 CCII, ed in particolare la condizione che ai crediti tributari e previdenziali venga riservata una soddisfazione non deteriore rispetto a quella che riceverebbero nel caso di liquidazione giudiziale. Tale dato è ricavabile dall'esame della proposta stessa, dell'attestazione del professionista e dalla relazione del Commissario Giudiziale. Va altresì precisato, quale dato pacifico, che nella specie sono realizzate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 112 CCII

### **opinione della Corte**

Preliminariamente deve darsi atto della tempestività del reclamo perché, come risulta dalle ricevute di accettazione e consegna, l'atto è stato inviato per l'iscrizione al ruolo generale della Corte in data 30.06.2025 e quindi nei 30 gg e la mancata iscrizione è derivata da un errore del sistema, quindi, per un fatto non imputabile alla reclamante.

In relazione all'ammissibilità del *cram down* al concordato in continuità, con riferimento alla normativa applicabile al caso di specie, che è quella anteriore alla modifica introdotta con il "correttivo" di cui al d.lgs. 136 del 13 settembre 2024 ritiene la Corte, dando così seguito all'orientamento già espresso da questa sezione nel procedimento rg 757/2025 con sentenza pronunciata in data 8.05.2025, di non poter condividere le considerazioni espresse dal Tribunale di Lodi, ma quelle avanzate dalla reclamante

E' noto che la giurisprudenza di merito si è espressa in modo altalenante, a volte in senso restrittivo, a volte in senso estensivo, nella lettura di un complesso normativo che sicuramente è poco chiaro quanto alle modalità di regolamentazione di questo specifico aspetto della materia.

A fronte, dunque, di un'interpretazione controvertibile è, senz'altro, preferibile seguire la linea interpretativa in qualche modo chiarita dal legislatore del correttivo, che ha sciolto i dubbi indicando in modo espresso (art. 88 c. 4 CCII come modificato) che anche il concordato in continuità possa essere soggetto all'omologa forzosa attraverso il *cram down*, in presenza di dissenso del creditore fiscale, qualora ricorrono tutti i vari presupposti indicati dalla norma di cui all'art. 112 CCII, sia da condividere.

Invero, un'interpretazione sistematica delle norme rende difficile giustificare la *ratio* dell'esclusione del concordato in continuità dal meccanismo del *cram down*, in quanto tutta la normativa introdotta con il Codice della Crisi, sulla base della direttiva Insolvency, ha disciplinato la materia nel senso di introdurre strumenti per superare ingiustificati dinieghi da parte degli enti finanziari e previdenziali a fronte di soluzioni di carattere transattivo non peggiorative rispetto all'alternativa liquidatoria e che consentano la salvaguardia dei valori aziendali.

Fatta questa premessa il Collegio ritiene, tuttavia, che non sussistano i presupposti per poter omologare il concordato.

Si deve, infatti, dare atto **del parere negativo** espresso dal Commissario Giudiziale dott. *Per\_I* in data 25.06.2024 il quale, in relazione ai requisiti richiesti dell'art. 112 comma 1 lettere "a" (regolarità delle procedure) e "c" (ammissibilità della proposta) ha rilevato che:

*-la società debitrice non ha dato adeguata informativa inerente al mancato versamento delle imposte da parte dell'affittuaria d'azienda AG – SUN ERG, sicché può ritenersi pregiudicata l'adeguata informazione dei creditori su fatti e circostanze determinanti per la valutazione di convenienza e di fattibilità della proposta, qual è la solvibilità del soggetto che in prospettiva garantisce la quasi totalità dell'attivo;*

*-il ricorso, da parte della AG – SUN ERG, al mancato versamento di tributi fin dall'inizio dell'attività quale forma impropria di finanziamento costituisce elemento dubitativo in ordine alla capacità dell'affittuaria di assolvere agli impegni per come prospettati nel piano, incidendo negativamente sulla fattibilità della proposta.*

E'vero che successivamente la  
osservato dal Commissario l'avvenuto tardivo versamento delle imposte, peraltro, solamente  
all'esito della segnalazione dell'  
informativo e di trasparenza del procedimento di voto, che non può più essere ripetuto.

In tema di concordato preventivo, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, riguardano necessariamente, non solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori, che, causalmente e in relazione logico-temporale, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria.

A tal proposito è pacifico il fatto che la  
(stante la coincidenza delle persone che di fatto gestiscono le due aziende) il mancato pagamento  
del debito erariale da parte della neocostituita società AG – SUN ERG, circostanza questa che  
incide necessariamente sulla sua solvibilità in qualità di affittuaria e sulla sua conseguente capacità  
di mantenere gli impegni assunti, atteso che la quasi totalità dell'attivo è garantito da un soggetto  
(l'affittuaria d'azienda, appunto) che utilizza gli omessi versamenti delle imposte quale forma  
impropria di finanziamento.

Tale circostanza (l'inidoneità del piano al soddisfacimento dei creditori) assume un autonomo  
rيلievo, ai sensi dell'art. 112 comma 1 lettera "c" CCII, che nel richiedere una definitiva verifica di  
ammissibilità della proposta, rimanda sostanzialmente all'art. 47 comma 1 lettera "b" CCII, il quale  
prevede che il Tribunale acquisito il parere del Commissario Giudiziale verifichi: "*in caso di  
concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al  
concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente  
inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei  
valori aziendali*

Le ragioni tutte sopra espresse impongono, dunque, il rigetto del reclamo

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante e liquidate, come in  
dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22 tenuto conto del valore della causa (valore  
indeterminabile complessità bassa, valori medi con esclusione della fase istruttoria che non vi è  
stata).

Sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore  
importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1  
bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

La Corte di Appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:

- 1) **rigetta** il reclamo e di conseguenza:
- 2) **condanna** al rimborso delle spese a favore delle resistenti che liquida per ciascuna parte in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso spese forfetario, iva e cpa se dovute;
- 3) **da atto** della sussistenza dei presupposti a carico di per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.09.2025.

la cons. est.

la Presidente

Maria Teresa Brena

Margherita Monte